Direzione Centrale Pensioni

Roma, 17/11/2026

Circolare n. 112

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Domande di costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962 inoltrate dal personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis, della legge n. 203/2024, introdotto dall'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge n. 144/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 174/2026. Modalità attuative**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le modalità operative per la gestione delle domande di costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della*

legge 12 agosto 1962, n. 1338, inoltrate dal personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis, della legge 13 dicembre 2024, n. 203.

INDICE

1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità derogatoria della disposizione
3. Platea dei soggetti destinatari della deroga
4. Regime probatorio
5.Determinazione dell'onere per la costituzione della rendita vitalizia
6. Procedimento

1. Premessa e quadro normativo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 è stata pubblicata la legge 5 ottobre 2026, n. 174, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile". La citata legge n. 174/2026 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 7 ottobre 2026.

In sede di conversione del decreto-legge n. 144/2026, l'articolo 10 è stato integrato con il comma 1-ter, che aggiunge il comma 2-bis all'articolo 24 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, il quale dispone che: "*Nei casi in cui, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, l'applicazione dell'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sia preclusa dall'intervenuta prescrizione dei contributi, le risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate, nei limiti degli stanziamenti annualmente disponibili per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033, alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, richiesta dal lavoratore ai sensi del quinto o del settimo comma del medesimo articolo. Ai relativi oneri si provvede con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa esibizione, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale all'INPS, di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. A tal fine il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collabora all'individuazione e alla trasmissione della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'INPS con proprie istruzioni operative* […]".

Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le modalità operative per l'applicazione della disposizione in argomento.

2. Finalità derogatoria della disposizione

Il decorso del termine di prescrizione del diritto riconosciuto al datore di lavoro dall'articolo 13, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, impedisce al medesimo di richiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e di assumerne il relativo onere economico (cfr. la circolare n. 141 del 12 novembre 2025).

Il comma 2-bis dell'articolo 24 della legge n. 203/2024 introduce una parziale deroga alla

disciplina ordinaria, che opera esclusivamente a favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito, MAECI). In relazione a tale platea di personale, il MAECI può sostenere l'onere della costituzione della rendita vitalizia anche successivamente alla prescrizione del diritto di cui al citato articolo 13, primo comma, della legge n. 1338/1962, purché la domanda sia presentata dal lavoratore ai sensi del quinto o settimo comma del medesimo articolo.

In considerazione del carattere eccezionale e derogatorio della norma in argomento, la stessa trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore. Ne consegue che la disposizione non può essere oggetto di interpretazione estensiva né di applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle puntualmente individuate dal citato comma 2-bis dell'articolo 24 della legge n. 203/2024.

3. Platea dei soggetti destinatari della deroga

In deroga agli effetti derivanti dalla prescrizione del diritto di costituire la rendita vitalizia di cui all'articolo 13, primo comma, della legge n. 1338/1962, il MAECI resta legittimato a sostenere l'onere della costituzione della rendita vitalizia esclusivamente in favore del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ossia il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali per le proprie esigenze di servizio (cfr. l'art. 24, comma 1, della legge n. 203/2024), purché tali lavoratori presentino la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del quinto o settimo comma dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962.

In coerenza con i principi che disciplinano la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962, la normativa in argomento riguarda i casi in cui il mancato versamento dei contributi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), ora prescritti, abbia interessato tali lavoratori che, in relazione al rapporto di lavoro instaurato con i citati Uffici, avrebbero dovuto essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Il comma 2-bis dell'articolo 24 della legge n. 203/2024 introduce, inoltre, uno specifico limite temporale, prevedendo che la deroga trovi applicazione esclusivamente con riferimento ai periodi di lavoro subordinato svolti entro il 31 dicembre 2004.

Ne consegue che il regime derogatorio in trattazione opera unicamente con la presenza concomitante di tutti i presupposti espressamente individuati dal legislatore, concernenti il datore di lavoro interessato, la categoria di lavoratori destinatari e il periodo temporale cui si riferisce il mancato assolvimento dell'obbligo contributivo.

4. Regime probatorio

Con riferimento al regime probatorio, il comma 2-bis dell'articolo 24 della legge n. 203/2024 subordina la possibilità di sostenere l'onere della costituzione della rendita vitalizia alla produzione di documenti aventi data certa dai quali possano desumersi l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro. La novella normativa non ha previsto elementi di novità rispetto ai principi che regolano, in via generale, la costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962. La formulazione utilizzata, infatti, riproduce quella già contenuta nella disciplina generale dell'istituto e deve, pertanto, essere interpretata in continuità con il consolidato quadro normativo, giurisprudenziale e amministrativo formatosi in materia.

La disposizione in trattazione prevede altresì che il MAECI collabori all'individuazione e alla trasmissione all'INPS della documentazione utile, secondo le modalità definite dall'Istituto con proprie istruzioni operative.

La documentazione avente data certa costituisce requisito indispensabile ai fini della dimostrazione dell'esistenza e della natura del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo, il contratto di impiego, le buste paga, la documentazione contabile o altra documentazione equivalente inerente al rapporto stesso da cui possa evincersi l'assunzione, l'eventuale cessazione o la sussistenza del rapporto di lavoro a una determinata data). Gli ulteriori elementi rilevanti ai fini della costituzione della rendita vitalizia, la consistenza dell'attività lavorativa svolta e ogni altro aspetto inerente allo sviluppo del rapporto stesso (come, ad esempio, le aspettative non retribuite, le assenze per uno degli eventi per i quali sia prevista la copertura figurativa senza corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, ecc.), possono essere comprovati mediante una dichiarazione da parte del MAECI attestante i periodi effettivamente lavorati.

5. Determinazione dell'onere per la costituzione della rendita vitalizia

La determinazione dell'onere e la valorizzazione ai fini pensionistici del periodo oggetto di costituzione della rendita vitalizia sono effettuate secondo i criteri e le modalità illustrati nel paragrafo 7 della circolare n. 78 del 29 maggio 2019, al quale si rinvia.

6. Procedimento

È adottato un modello procedimentale che, da un lato, garantisca il rispetto del dato normativo - secondo cui il lavoratore è titolare del diritto e soggetto legittimato alla presentazione della domanda - e, dall'altro, consenta una gestione efficiente dei flussi amministrativi e finanziari.
Pertanto, si prevede che la presentazione della domanda da parte del lavoratore avvenga per il tramite del MAECI, in qualità di soggetto delegato, con un procedimento articolato nelle fasi di seguito indicate.

A. Attivazione del procedimento

Il lavoratore presenta istanza al MAECI conferendo allo stesso la delega espressa per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia e per gli adempimenti connessi alla gestione del procedimento amministrativo. Resta fermo che, nei casi in cui il diritto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge n. 1338/1962 non risulti prescritto per l'intervento di atti interruttivi, il datore di lavoro conserva la facoltà di presentare autonomamente la domanda di costituzione della rendita vitalizia e di assumerne il relativo onere, senza necessità di alcuna delega da parte del lavoratore.

Il MAECI raccoglie tutte le istanze e, in unica data, trasmette cumulativamente le relative domande, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Filiale Metropolitana Roma Flaminio, specificando espressamente che l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 24, comma 2-bis, della legge n. 203/2024.

Ciascuna domanda deve essere corredata dalla documentazione probatoria a supporto, nonché dagli ulteriori elementi utili alla relativa istruttoria.

B. Istruttoria

La Filiale Metropolitana di Roma Flaminio svolge ogni attività istruttoria ritenuta necessaria ai fini della definizione della domanda, procedendo sia alla verifica degli elementi prodotti sia all'acquisizione di ulteriori informazioni e riscontri documentali presso gli archivi dell'Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, al fine di integrare il complessivo quadro probatorio posto a

fondamento dell'istanza.

Nell'ambito dell'istruttoria deve essere accertata, secondo i criteri ordinariamente previsti per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge n. 1338/1962, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente, con particolare riguardo all'esistenza di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo nell'ordinamento previdenziale italiano, all'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro e dei periodi per i quali viene richiesta la costituzione della rendita vitalizia, all'intervenuta prescrizione dell'obbligo contributivo e all'idoneità e sufficienza degli elementi probatori acquisiti.

Nel corso dell'istruttoria, la medesima Struttura territoriale dell'INPS opera in costante raccordo con il MAECI al fine di acquisire eventuali elementi integrativi, chiarire aspetti che richiedano ulteriori approfondimenti e completare il quadro informativo necessario alla definizione della domanda. Tale collaborazione è finalizzata ad assicurare la più efficace e tempestiva trattazione delle istanze.

C. Trasferimento delle risorse, provvedimento e aggiornamento della posizione assicurativa

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse annualmente stanziate in bilancio, trasferisce all'INPS le somme destinate alla misura.

L'INPS, ricevute le domande corredate della documentazione necessaria, procede all'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, alla verifica dell'ammissibilità della domanda e della disponibilità delle risorse finanziarie nell'ambito degli stanziamenti autorizzati. All'esito delle verifiche, l'Istituto adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza e ne dà comunicazione agli interessati.

In caso di accoglimento, l'INPS provvede al conseguente aggiornamento della posizione assicurativa sulla base dei periodi riconosciuti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga